



COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 16

DEL 30.09.2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore 21.15, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE/ASSENTE		PRESENTE/ASSENTE	
FERANDI ROBERTA	P	MUSESTI ATTILIO	P	
MASSARDI FLORIANO	A	BERTOLI PETRA	A	
BERARDI MAURO	P	NEBOLI SIMONE	A	
SCOTUZZI FRANCO	P			
GUANDALINI ERICA	P			
FORTI SERENA	P			
MINELLI DANIELE	P			
SANDRINI LORENZO	P			
		TOTALI	T.presenti 8	T.assenti 3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO TOMASELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott.ssa FERANDI ROBERTA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **5** dell'ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 16 del 30.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

Il **Sindaco Roberta Ferandi** introduce l'argomento al quinto punto all'ordine del giorno del consiglio comunale ovvero l'approvazione delle aliquote sull'imposta municipale propria "IMU" 2020;

Ultimata l'illustrazione viene dichiarata aperta la discussione.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- ✓ l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- **NESSUNA** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella categoria catastale A (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9);
- **3,5 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- **8,9 per mille** per tutti gli altri immobili;
- **NESSUNA** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **NESSUNA** per i terreni agricoli.

ATTESO che con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2019 sono state deliberate le aliquote tasi per l'anno 2019, dal 2020 abrogate:

- **NESSUNA** per l'abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (novità anno 2016);
- **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **1,7 per mille** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
- **1,7 per mille** per tutti gli altri immobili (ivi compresi i beni merce), relative pertinenze e aree edificabili;
- **Detrazione di € 15,00** per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale da comprovare mediante autocertificazione.

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- ✓ al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- ✓ al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- ✓ al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- ✓ il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- ✓ il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- ✓ che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto

stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di consiglio Comunale n. 15 in data odierna, approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA ORDINARIA	10,60
ABITAZIONE PRINCIPALE (A01/A08/A09)	5,60
FABBRICATI D	10,60
RURALI STRUMENTALI	1,00
BENI MERCE	1,70
AREE EDIFICABILI	10,60
Versamento Minimo di € 6,00	

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 26/06/1996, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

CON n. 8 voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di **APPRIVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

ALIQUOTA ORDINARIA	10,60
ABITAZIONE PRINCIPALE (A01/A08/A09)	5,60
FABBRICATI D	10,60
RURALI STRUMENTALI	1,00
BENI MERCE	1,70
AREE EDIFICABILI	10,60
Versamento Minimo di € 6,00	

2. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
3. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON n. 8 voti favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

SEDUTA del CONSIGLIO MUNICIPALE del 30.09.2020

DELIBERA di C. C. n. 16

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:

parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

parere **NON FAVOREVOLE** con le seguenti motivazioni: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Alessandro Tomaselli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:

parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.


parere **NON FAVOREVOLE** con le seguenti motivazioni: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Anna Fucina

Vallio Terme, 30.09.2020

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa FERANDI ROBERTA



Il Segretario Comunale
F.to Dott. ALESSANDRO TOMASELLI

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32., comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) oggi **13.10.2020** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **28.10.2020** ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Vallio Terme lì **13.10.2020**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to **MATTIA FRANZONI**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il . . . , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Vallio Terme, lì **30.09.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. ALESSANDRO TOMASELLI**

=====

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Vallio Terme, lì 13.10.2020

Il Funzionario Incaricato
Mattia Franzoni